



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 431/98 che prevede l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione privata;
Vista La Legge Regionale 36/2005 e ss.mm.e ii.
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale delle Marche n 1288/2009 e s.m.i ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 20/09/2014;
Vista la nota del Servizio Gestione Assetto e Tutela del Territorio della Regione Marche n. 73145 del 02/09/2021;
Vista la propria determinazione n. 2726 del 16/09/2021;

INDICE IL BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2021

Art. 1 - OGGETTO

Ai sensi dell'art.11 della Legge n. 431/98 è istituito un Fondo Nazionale per l'integrazione del pagamento dei canoni di locazione a favore degli inquilini che sostengono un canone locativo particolarmente oneroso rispetto al proprio reddito. Per l'annualità 2021 gli stanziamenti della Regione Marche ammontano ad euro **5.546.899,48**.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti:

OGGETTIVI:

- contratto di locazione** regolarmente registrato ai sensi di Legge e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà privata o comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi popolari - E.R.P. ;
- canone** mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 700,00;
- categoria catastale** dell'appartamento, di civile abitazione tenuto in locazione ed iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato A1, A8 e A9;

SOGGETTIVI:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale e s.m.i. e deve risiedere nel Territorio della Regione Marche da almeno 5 anni oppure risiedere nel Territorio Nazionale da almeno 10 anni;
 - residenza** anagrafica nel Comune di Ascoli Piceno e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
 - manca di titolarità di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento** da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico su un'abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare ai sensi degli articoli 2, 17 e 18 della L.R. n. 36 del 19/12/2005 e ss. mm. e ii.
 - reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE** non superiore a:
 - FASCIA A:** valore ISEE non superiore ad € **5.983,64** (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2021) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale
 - FASCIA B:** valore ISEE non superiore ad € **11.967,28** (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2021) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale
- Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale (una sola persona).

Art. 3 - INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.comune.ap.it ed in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo, 7 secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00);
- a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it;
- a mezzo e-mail : protocollo@comune.ap.it.

Per informazioni sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative al numero 0736/298513 e all'Ufficio relazioni con il Pubblico ai numeri 0736/298916 - 298917 - 298910.

Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato domanda di contributo.

All'istanza dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena esclusione, tutti i documenti indicati nel modulo di domanda.

SI SPECIFICA CHE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DELLA STESSA E LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E VERRANNO ESCLUSE.

Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo, 7 entro il termine perentorio **del giorno 21 Ottobre 2021** pena l'esclusione dal bando stesso. In caso di trasmissione della domanda tramite raccomandata farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Art. 5 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, relativamente al medesimo periodo compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS). In tal caso il richiedente deve precisare **l'importo richiesto o già percepito e la normativa in base alla quale è stata presentata domanda**. Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Art. 6 - VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in domanda sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia, le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e non sarà concesso il contributo.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato in relazione all'incidenza della spesa per il canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE in modo tale che:

- per i concorrenti della **fascia A) l'incidenza sia ridotta del 30%**, per un contributo massimo di € 2.991,82 corrispondente ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- per i concorrenti della **fascia B) l'incidenza sia ridotta del 40%**, per un contributo massimo di € 1.495,91 corrispondente ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Il contributo verrà erogato in proporzione al finanziamento disponibile, ridotto rispetto a quello massimo spettante, al fine di soddisfare almeno i 2/3 delle richieste dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria indicata al successivo art. 8 del presente bando. Il contributo verrà concesso soltanto se quantificato in almeno € 50,00.

Art. 8 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aspiranti assegnatari sarà formulata con i seguenti criteri:

1) Valore ISEE: <ul style="list-style-type: none">da € 0,00 ad € 1.500,00 punti 8da € 1.501,00 ad € 3.000,00 punti 7,5da € 3.001,00 ad € 4.500,00 punti 7da € 4.501,00 ad € 5.800,00 punti 6,5da € 5.801,00 ad € 7.000,00 punti 6da € 7.001,00 ad € 8.200,00 punti 5,5da € 8.201,00 ad € 9.500,00 punti 5da € 9.501,00 ad € 10.700,00 punti 4,5da € 10.701,00 ad € 11.955,58 punti 4	3) Presenza nel nucleo familiare di minorenni : <ul style="list-style-type: none">-per ciascun minorenne punti 0,5 fino ad un massimo di punti 3;
2) Incidenza del canone annuo sul valore ISEE: <ul style="list-style-type: none">dal 30% al 50 % punti 2dal 50% al 100% punti 3oltre il 100% punti 4	4) Presenza nel nucleo di persone disabili con invalidità almeno al 66% o affetti da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne: <ul style="list-style-type: none">-per ciascuna persona disabile punti 0,5 fino ad un massimo di punti 2;
	5) Famiglia composta esclusivamente da anziani con età superiore a 65 anni: <ul style="list-style-type: none">-presenza di un anziano solo punti 1;- per ogni ulteriore anziano punti 0,5;
	6) storicità di residenza nel Comune <ul style="list-style-type: none">• da cinque a otto anni punti 0,5;• da otto anni fino a 12 anni punti 0,75;• da oltre 12 anni punti 1

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando in attuazione del D.lgs. 196/03 ss. mm. e ii.

Dalla civica residenza, li 21 Settembre 2021

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Ciccarelli